

ORIGINALE



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Provincia di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 296 del 2 LUG. 2014

OGGETTO: Azione giudiziaria finalizzata al recupero delle somme dovute da INDORATO Vincenzo al Comune di Castelvetro a seguito di sentenza n. 20552/2012 della Suprema Corte Di Cassazione. Conferimento incarico avv. Francesco Vasile.

L'anno duemila QUATTORDICI il giorno DUE del mese di LUGLIO in Castelvetro e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

ERRANTE Felice Junior	-- Sindaco
CALCARA Paolo	-- Assessore
LOMBARDO Francesco	-- Assessore
FAZZINO Vito	-- Assessore
CASTELLANO Maria Rosa	-- Assessore
CAMPAGNA Marco Salvatore	-- Assessore
CENTONZE Antonino	-- Assessore

pres.	ass.
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
	✓

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, modificata con L.R. n. 30/2000 hanno espresso parere **FAVOREVOLE**.

VISTA la sentenza n. 20552/2012 (All. A) con la quale la Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso promosso da **INDORATO Vincenzo**, rappresentato e difeso dall'Avv. Vito Signorello, contro il Comune di Castelvetro per l'annullamento della sentenza n. 884/2010 della Corte di Appello di Palermo (All. B), di riforma della decisione n. 674/2007 del Tribunale di Marsala (All. C), in forza della quale il Comune di Castelvetro era stato condannato a rifondere a Indorato Vincenzo la complessiva somma di € 51.412,31, con gli interessi legali fino al soddisfo;

VISTO il Provvedimento Dirigenziale n. 562 del 29/09/2008 (All. D), con il quale il Comune di Castelvetro, in ottemperanza alla sentenza n. 674/2007, ha liquidato al Signor Indorato Vincenzo la somma di € 51.412,31;

VISTE le note AR prot. gen. n. 9065 del 16/02/2011 (All. E), prot. gen. n. 34279 del 9/07/2012 (All. F) e prot. gen. n. 44820 del 30/09/2013, ^{CAL. P.} con la quale l'A.C. ha vanamente diffidato il Signor Indorato alla restituzione delle somme, con gli accessori di legge;

RITENUTO, pertanto, che è necessario procedere coattivamente per il recupero delle somme tutte vantate dal Comune di Castelvetro in ragione della Sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 884/2010 (All. B), confermata dalla Suprema Corte di Cassazione con decisione citata n. 20552/2012 (All. A), mediante conferimento dell'incarico all'Avv. Francesco Vasile il quale procederà giudizialmente ad ingiungere a Indorato Vincenzo quanto dallo stesso dovuto al Comune di Castelvetro;

RITENUTO che al fine di incoare precipua azione giudiziaria finalizzata al recupero delle somme dovute da Indorato Vincenzo al Comune di Castelvetro, è necessario nominare l'Avv. Francesco Vasile, difensore di fiducia del Comune di Castelvetro, conferendo allo stesso ogni facoltà di legge;

RILEVATO che si prescinde dal parere del responsabile di Ragioneria, in quanto il presente atto non comporta alcun impegno di spesa;

VISTO il parere della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'Azione amministrativa ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1) - **PROMUOVERE** appropriata azione giudiziaria nei confronti di **INDORATO Vincenzo**, rappresentato e difeso dall'Avv. Vito Signorello, per il recupero delle somme tutte dallo stesso dovute in ragione delle sentenze in narrativa meglio specificate.

2) - **CONFERIRE** l'incarico di proporre azione esecutiva all'Avv. Francesco Vasile, Legale del Comune di Castelvetro.

3) - **DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta alcuna autorizzazione di spesa e si potrà provvedere alle spese vive di acquisto di marche da bollo e di eventuali missioni tramite il servizio di Economato.



(ALCA)

VASILE

20552/12



CI

Oggetto

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Responsabilità civile

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MARIO FINOCCHIARO - Presidente -
- Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Consigliere -
- Dott. ANNAMARIA AMBROSIO - Consigliere -
- Dott. GIOVANNI GIACALONE - Rel. Consigliere -
- Dott. FRANCO DE STEFANO - Consigliere -

R.G.N. 11166/2011
 Cron. 20552
 Rep.
 Ud. 18/10/2012
 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 11166-2011 proposto da:

INDORATO VINCENZO NDRVCN47R10C286W, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 11, presso lo studio dell'avvocato VALENZA MASSIMO, rappresentato e difeso dall'avvocato SIGNORELLO VITO giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

2012
6738

COMUNE di CASTELVETRANO 81001210814, in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALESSANDRIA 174, presso lo studio dell'avvocato MICCOLI ROSSELLA, rappresentato e difeso dall'avvocato VASILE FRANCESCO giusta mandato in calce al

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 UFFICIO COPIE
 Richiesta copia esecutiva
 dal Sig. VASILE
 per diritti € 2.117,2
 il 8.2.13
 IL CANCELLIERI

4

controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 884/2010 della CORTE D'APPELLO
di PALERMO del 26/03/2010, depositata il 23/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 18/10/2012 dal Consigliere Relatore
Dott. GIOVANNI GIACALONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA
CARESTIA.



26) R. G. n. 11166/2011

IN FATTO E IN DIRITTO

Nella causa indicata in premessa, è stata depositata la seguente relazione:

"1 - La sentenza impugnata (App. Palermo 29 giugno 2010), riformando quella di primo grado, ha, per quanto qui rileva, rigettato la domanda risarcitoria dell'Indorato ritenendo - sulla basi di persuasive argomentazioni del CTU - che il cedimento strutturale del suo fabbricato fosse dovuto solo a carenze strutturali delle fondazioni e non anche ad allagamenti dovuti ad inadeguatezza delle fognature; dette carenze hanno determinato il cedimento, che si sarebbe verificato anche in assenza degli allagamenti derivanti dall'inidoneità delle fognature: i fabbricati circostanti, pur oggetto dei medesimi allagamenti, avevano conservato un sufficiente grado di stabilità.

2 - Ricorre per cassazione l'Indorato con due motivi, deducendo: 1. Violazione degli artt. 115 e 166 c.p.c., per essersi la Corte territoriale basata solo sulle valutazioni del CTU, disattendendo le altre risultanze (CTP, documentazione, testi); 2. Vizio motivazionale per non avere considerato: a. che i lavori erano stati eseguiti a regola d'arte; b. le valutazioni si riferivano ai criteri costruttivi odierني e non a quelli dell'epoca di realizzazione della struttura.

L'intimato ente locale ha resistito con controricorso.

3.1. - Le censure sono manifestamente prive di pregio. Quanto al primo motivo, la decisione impugnata è conforme al consolidato orientamento di questa S.C., secondo cui L'art. 116, primo comma, cod. proc. civ. consacra il principio del libero convincimento del giudice, al cui prudente apprezzamento - salvo alcune specifiche ipotesi di prova legale - è pertanto rimessa la valutazione globale delle risultanze processuali, essendo egli peraltro tenuto ad indicare gli elementi sui quali si fonda il suo convincimento nonché l'"iter" seguito per addivenire alle raggiunte conclusioni, ben potendo al riguardo disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata; e tale apprezzamento è insindacabile in cassazione in presenza di congrua motivazione, immune da vizi logici e giuridici (Cass. n. 12912/2004; 6609/1986). In tema di valutazione delle

4

risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360, primo comma, numero 5), cod. proc. civ., e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Cass. n. 14267/2006; 2707/2004). Ne deriva che non è neanche configurabile la prospettata violazione di legge in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c..

3.2. Inoltre, come emerge dalla motivazione innanzi ricapitolata, il giudice di appello ha proceduto ad una completa e puntuale valutazione degli elementi probatori acquisiti agli atti dando conto del perché riteneva insufficientemente valutate dal giudice di prime cure le risultanze della C.T.U. ed ha verificato che da queste risultava sia l'effettiva ed esclusiva causa dell'evento dannoso sia l'ininfluenza degli allagamenti subiti dall'edificio dell'Indorato.

3.2. Rispetto alla congrua e corretta ricostruzione della causa del cedimento strutturale dell'edificio operata dal giudice di appello, le censure implicano accertamenti di fatto e valutazioni di merito. Ripropongono, in realtà, un'inammissibile "diversa lettura" delle risultanze probatorie, senza tenere presente il consolidato orientamento di questa S.C. che il sindacato di legittimità non può investire il risultato ricostruttivo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito. (Cass. n. 12690/10, in motivazione: n. 5797/05; 15693/04). I vizi motivazionali denunciabili in Cassazione non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concordanza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova (Cass. n. 6064/08; nonché Cass. n. 26886/08 e 21062/09, in motivazione). La sentenza impugnata, lungi dall'essere affetta dai lamentati vizi motivazionali, invece, ha congruamente spiegato le ragioni della propria decisione.

4. - Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376, 380 bis c.p.c. ed il rigetto dello stesso".

La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

Non sono state presentate memorie né conclusioni scritte.

Ritenuto che:

a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato;

le spese seguono la soccombenza;


visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.500,00, di cui Euro 2.300,00 per onorario, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2012

Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Rita TONI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 21/11/12



Il Funzionario Giudiziario
Rita TONI



(CALCO)



COMUNE di CASTELVETRANO

Provincia di Trapani - Regione Siciliana

SETTORE AFFARI GENERALI e ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 562 del 29/09/2008

OGGETTO: Deliberazione di C.C. n. 71 del 14.07.2008 avente ad oggetto: " Sentenza n. 674/07 del Tribunale Civile di Marsala, Indorato Vincenzo c/ Comune di Castelvetro. Riconoscimento debito fuori bilancio". Impegno di spesa, liquidazione e pagamento.

Trasmessa ai seguenti Uffici:	Data	Firma per Ricevuta
1. - ALBO PRETORJO (Pubblicazione gg. 15)	_____	_____
2. - Sig. SINDACO	_____	_____
3. - SETTORE RAGIONERIA	_____	_____
4. - UFFICIO LEGALE	_____	_____



19 SET. 2008

Responsabile del procedimento

Enelisa Li Cunzio

Settore Ragioneria e Finanze

Assunto impegno n° 863 del 12-6-2008

sull'intervento n° _____

Cap.P.E.G. n° 2070-1

Fondo risultante £. _____

Imp. Precedenti £. _____

Imp. attuale ... £. 51.412,39

Disponibilità residua £. _____

Il Responsabile *P*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI E
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

VISTO lo Statuto di questo Comune pubblicato nella G.U.R.S. n.35 del 16.7.1994;

VISTO l'art. 38) del suddetto Statuto;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 71 del 14.07.2008 avente ad oggetto: "Sentenza n. 674/07 del Tribunale Civile di Marsala. Indorato Vincenzo c/ Comune di Castelvetro. Riconoscimento debito fuori bilancio." con la quale è stato stabilito di:

1) - **RICONOSCERE**, come riconosce, che la somma di €. 51.412,31 indicata in premessa e dovuta al sig. Indorato Vincenzo, in esecuzione della sentenza n. 674/2007, emessa dal Tribunale Civile di Marsala, è iscrivibile quale debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 co.1 lett. a) del D. Leg.vo 18.8.2000 n. 267

2) - **DARE ATTO** che dall'assunzione della presente deliberazione sorge a carico del bilancio dell'Ente un onere finanziario pari ad €. 51.412,31 cui può farsi fronte attraverso l'utilizzo dell'avanzo di Amministrazione presunto derivante dall'esercizio finanziario 2007, il cui conto è in fase di approvazione, dando atto che l'attivazione della spesa potrà essere effettuata dopo l'approvazione del conto di bilancio suddetto.

3) - **AUTORIZZARE**, pertanto, il Settore Programmazione Finanziaria, ad effettuare le dovute variazioni di bilancio, come da allegato sub. "A".

4) **DEMANDARE** al Dirigente del Settore Affari Generali il compimento di tutti i susseguenti e necessari atti di gestione scaturenti dall'adozione del presente provvedimento di Consiglio Comunale.

VISTA la fattura n° 51 del 17.09.2008 dell'Avv. Vito Signorello, relativa alle spese legali del procedimento;

RITENUTO, per quanto sopra, di liquidare e pagare in favore del sig. INDORATO VINCENZO, a tacitazione di ogni altra pretesa, la complessiva somma di € 51.412,31, comprensiva di spese legali, giusta sentenza n. 674/2007 emessa dal Tribunale Civile di Marsala;

VISTA la procura a margine dell'atto di precetto notificato al Comune di Castelvetro, il 20.03.2008 con cui il sig. Indorato Vincenzo conferisce all'avv. Vito Signorello la facoltà di riscuotere;

RICONOSCIUTA l'opportunità del presente provvedimento;

DETERMINA

Per i motivi di cui in narrativa:

- 1) **IMPEGNARE** la somma complessiva di € 51.412,31 di cui alla deliberazione di C.C. n. 71 del 14.07.2008 al codice di bilancio 1-1-8-8 del bilancio 2008 che offre la necessaria disponibilità.
- 2) **LIQUIDARE E PAGARE** la complessiva somma di €. 51.412,31, comprensiva di spese legali, al sig. INDORATO VINCENZO.

- 3) AUTORIZZARE, come autorizza, l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandati di pagamento di: - €. 47.599,84 in favore del sig. INDORATO VINCENZO, nato a Castelvetro il 10.10.1947 e ivi residente nella via M. Rutelli, 24. C.F.: NDR VCN47R10C286W;
- €. 3.812,47 per spese legali in favore dell'avv. VITO SIGNORELLO, nato a Castelvetro il 4.01.1953 ed ivi residente, C.F.: SGNVTI53A04C286H, mediante accreditamento su C/C presso il Credito Emiliano - Agenzia di Castelvetro - IBAN: IT18J0303281830010000002137.
- 4) DARE ATTO che al pagamento delle spese di registrazione della sentenza si provvederà con successiva determinazione dirigenziale.

DISPONE

la pubblicazione de presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi.

Il Capo Servizio
Responsabile della P.O.
(Avv. Daniela Grimaudo)



Il Dirigente del Settore AA.GG.
e Organizzazione Aziendale
(Dot. Paolo Natale)